

TRIBUNALE ORDINARIO DI GORIZIA

R.G. C.P. n. 5/2013

Il Tribunale di Gorizia, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

| | | |
|-------------------|---------|-------------------|
| dott. Giovanni | SANSONE | Presidente |
| dott.ssa Annalisa | BARZAZI | relatore, Giudice |
| dott.ssa Micol | SABINO | Giudice |

ha pronunciato il seguente

DECRETO

letti gli atti della procedura di concordato preventivo promossa da POLYSYSTEMS S.P.A., con sede in Monfalcone (Gorizia), via Timavo n. 61;

sentiti nell'udienza fissata ex art. 180 L.F. la società debitrice, costituitasi nel giudizio di omologa, ed il commissario giudiziale;

dato atto che il decreto di fissazione della citata udienza è stato ritualmente notificato dalla debitrice, in tempo utile alla proposizione dell'eventuale opposizione, ai due creditori dissenzienti Lamberti s.p.a. e Monte dei Paschi di Siena s.p.a. e che, per mero scrupolo difensivo, la società debitrice ha provveduto altresì alla non necessaria notifica del decreto anche ad altri tre creditori che avevano manifestato il loro dissenso rispetto all'originaria proposta, poi modificata in senso migliorativo prima della relazione ex art. 172 L.F., comunicata, unitamente alla modifica, ai creditori, con espresso avvertimento che *"i voti espressi prima dell'integrazione della proposta e con riferimento alla proposta originaria non saranno considerati validi al fine del computo della maggioranza"*;

1 

rilevato che non sono state proposte opposizioni e che il Pubblico Ministero non è intervenuto;

letto il parere del commissario giudiziale, che ha ritenuto non sussistere alcun motivo ostativo all'omologazione del concordato;

ritenuto che, in assenza di opposizioni, nel giudizio di omologazione del concordato preventivo il controllo demandato al Tribunale si riferisca alla persistenza delle condizioni di ammissibilità della procedura, all'assenza di fatti integranti motivi di revoca ex art. 173 L.F., alla verifica dell'esito della votazione;

ritenuto che i creditori siano stati informati in modo veritiero e trasparente sulla situazione aziendale, sulle ragioni che sostengono il piano concordatario, sulle prospettive dell'alternativa liquidazione fallimentare, che sussista la giuridica fattibilità della proposta di concordato e l'effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura concordataria, che non sia verificato o sia stato scoperto alcun fatto che possa comportare la revoca del concordato;

rilevato che il piano concordatario non prevedeva alcuna suddivisione dei creditori in classi e che la proposta di concordato è stata ritualmente approvata in quanto: -i crediti vantati dai creditori chirografari non postergati ammessi al voto ammontano a complessivi € 8.808.742,18 e la maggioranza richiesta per l'approvazione della proposta è risultata pari ad € 4.404.371,10; -prima dell'adunanza sono stati espressi undici voti favorevoli per € 4.070.766,14, mentre durante la stessa non è stato espresso alcun voto; - successivamente all'adunanza ed entro il termine di venti giorni dalla stessa sono pervenuti ulteriori tre voti favorevoli, per € 1.303.506,27, che hanno consentito il raggiungimento della maggioranza già prima del decorso del



5 che siano applicabili gli artt. da 105 a 108 ter della L.F., tuttavia nei limiti della compatibilità);

rilevato, infatti, che, nel caso di specie, si tratta di un concordato che la prassi usa definire “*chiuso*” e che, in ragione alla vincolatività degli accordi posti in essere da Polysystems s.p.a. con le controparti, il commissario giudiziale, a ciò autorizzato dal giudice delegato, ha fatto eseguire specifiche perizie di revisione di quelle depositate dalla società debitrice con la proposta concordataria, volte a valutare la congruità dei corrispettivi dedotti negli impegni contrattuali assunti ed ha adeguatamente informato i creditori in ordine agli elevati rischi conseguenti alla mancata esecuzione di tali impegni ed alla non vantaggiosità dell’alternativa ipotesi di liquidazione fallimentare (si vedano, in particolare, le pagg. 27, 28, 29 della relazione ex art. 172 L.F. del commissario);

ritenuta l’inopportunità di disporre un accantonamento a fronte dell’unico credito (Lemucchi s.r.l.), di modesto importo, per il quale in sede di adunanza si è contestata la qualificazione chirografaria, ritenuta corretta dal giudice delegato, sostenendosi la spettanza del privilegio ex art. 2751 bis n. 3 c.c., dovendosi pertanto disporre unicamente in ordine al deposito delle somme spettanti ai creditori irreperibili;

rilevato che non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese, in difetto di opposizioni;

P.Q.M.

-omologa il concordato preventivo di POLYSYSTEMS S.P.A., con sede in Monfalcone (Gorizia), via Timavo n. 61;

-nomina liquidatore il dott. Karim Fathi, con studio in Gorizia, via IX Agosto n. 11;



-impartisce le seguenti disposizioni esecutive: a) il liquidatore trasmetterà al commissario giudiziale ed al comitato dei creditori, entro trenta giorni dal decreto di omologa, un piano delle attività di liquidazione ed in seguito informerà i predetti organi della procedura ed il giudice delegato in ordine al progredire dell'esecuzione del concordato mediante relazioni trimestrali; b) il commissario giudiziale sorveglierà lo svolgimento dell'esecuzione del concordato e terrà informato il giudice delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione; c) il liquidatore dovrà provvedere all'esecuzione del concordato in attuazione degli impegni assunti dalla società condizionatamente all'omologa del concordato -senza che possano trovare applicazione alle cessioni già pattuite le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 182 L.F.- nonché delle previsioni contenute nella proposta concordataria, quanto ai tempi del primo riparto (tra sei e dodici mesi dal decreto di omologa) ed a quelli complessivi previsti per l'integrale attuazione della proposta (non oltre trenta mesi dall'emissione del decreto di omologa), provvedendo mediante riparti comunicati al commissario giudiziale, al comitato dei creditori ed al giudice delegato; e) eventuali transazioni dovranno essere sottoposte al commissario giudiziale per il parere, autorizzate dal comitato dei creditori, e trasmesse al giudice almeno quindici giorni prima della loro stipulazione; f) la promozione di cause o la costituzione nelle stesse da parte del liquidatore dovrà essere preceduta dal parere del commissario e dall'autorizzazione del comitato dei creditori; g) le somme spettanti ai creditori irreperibili saranno versate dal liquidatore in depositi postali, per essere devolute allo Stato, come previsto dall'art. 117 c. c. 5 L.F., decorsi cinque anni; d) ultimate le



operazioni, il liquidatore depositerà il rendiconto, da comunicare a tutti i creditori, al commissario giudiziale, al giudice delegato;


-nomina componenti del comitato dei creditori Credito Valtellinese s.p.a., Sabic Italia s.r.l. a socio unico, Ezio Pellizzoni;

-dispone che il presente provvedimento sia pubblicato a norma dell'art. 17 L.F. e comunicato al Pubblico Ministero, alla società debitrice, al commissario giudiziale, al liquidatore nominato.

Gorizia, 1 luglio 2014.


Il Giudice estensore

dott.ssa Annalisa Barzani



Il Presidente

dott. Giovanni Sansone



Depositate in Cancelleria

oggi, _____ - 2 LUG. 2014

Il Funzionario giudiziario

Dott. Maria Periangeli

